



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 782 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 2 ottobre 2024 collegato alla deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2025. Approvazione).

OGGETTO: In merito alla costituzione di reparti per soli detenuti presso gli ospedali toscani.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 2 ottobre 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2025. Approvazione). e, in particolare, il Progetto regionale 26 “Politiche per la salute”, dell’Area 6 “Salute” dell’allegato A;

Premesso che il diritto alla salute è un diritto inalienabile di ogni persona, indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all’articolo 32, e che l’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ribadisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a prestazioni sanitarie (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) pari a quelle di tutti i cittadini;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana);

Tenuto conto che:

- il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario nonché sull’espulsione dei cittadini stranieri) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, all’articolo 7 stabilisce che “In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, [...] dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento [...]”;
- il Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Provveditorato regionale e Centro giustizia minorile della Toscana e Umbria relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra ordinamento sanitario e ordinamento penitenziario del 27 Gennaio 2010, all’articolo 10 dispone che “La Regione si impegna ad individuare ed attivare tre punti ricovero ospedalieri (uno per Area Vasta) più uno presso l’A.O. di Careggi per patologie complesse, presso cui istituire reparti ospedalieri penitenziari o individuare una o più stanze di degenza protetta, dove allocare i detenuti e gli internati che necessitano di ricovero ordinario” e che “La Regione si impegna a garantire la disponibilità dei reparti per ricovero detenuti già esistenti al momento della stipula presso alcuni nosocomi civili ed ad attivare gradualmente le degenze detenuti presso alcuni nosocomi civili della Regione non più disponibili o mai messi in funzione (Empoli, Poggibonsi)”.

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a dare seguito, anche in coerenza con quanto già contenuto nel Protocollo d’intesa richiamato in narrativa, all’istituzione di reparti ospedalieri penitenziari, o di stanze di degenza protetta, per la popolazione carceraria, tenuto conto, per ciascuna area vasta, delle proporzioni relative al numero di detenuti che insistono negli istituti penitenziari ivi presenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo